



COMUNE DI SCANDALE- *Provincia di Crotona*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Data
2	17.04.2024

Oggetto:

Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024- conferma aliquote anno 2023.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 09:30, con continuazione, nella residenza comunale, sala delle adunanze, è riunito, convocato dal Sindaco, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento e con appositi avvisi regolarmente notificati, in seduta ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale. Ad inizio di seduta ed a seguito dell'appello nominale risultano presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	ANTONIO BARBERIO	X		8	FRANCESCO ELIA	X	
2	MARIA FERNANDA GIOVINAZZI	X		9	ADELINA RIZZUTO	X	
3	CARMINE SCALISE	X		10	GIOVANNI SPINA		X
4	GIUSEPPE RIOLO	X		11	IPPOLITO PINGITORE	X	
5	LUIGI DE BIASE	X					
6	RAFFAELE SCALISE		X				
7	SALVATORE LUCANTO		X				

Consiglieri assegnati	11	Presenti	8	Assenti	3
-----------------------	----	----------	---	---------	---

Assume la presidenza il Prof. Antonio Barberio, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dr. Nicola Middonno, Segretario Comunale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dei presenti dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, riportato in oggetto.

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024- conferma aliquote anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;*

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025 ...”.*

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione...”;*

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *“... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;*

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 25/2023 con la quale sono state approvate per l’anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall’applicazione di cui in narrativa, l’invarianza della pressione tributaria;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalla L. 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote sia tenendo conto che la loro quantificazione e i loro effetti

sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'articolo 174 del TUEL, sia dato il tenore dell'art. 239, c. 1, lettera b), punto 7, TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ove è richiesto il parere specifico sui soli atti regolamentari di applicazione dei tributi locali;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 8 Favorevoli n. 6 Contrari n. 2 (consiglieri Rizzuto e Pingitore).

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

TIPOLOGIA	Aliquota IMU ANNO 2024
abitazione principale e pertinenze delle medesime (una per categoria C/2, C/6 e C/7,) ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal ministero infrastrutture del 22/04/2008 (G.U. 146/2008) con obbligo di destinazione ad abitazione principale.	ESENTE
casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, annullamento matrimonio, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE
gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	ESENTE
fabbricati rurali ad uso strumentale (con funzioni produttive connesse alle attività agricole)	ESENTE
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	ESENTE
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti	ESENTE
i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9	ESENTE
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni	ESENTE
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze	ESENTE
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810	ESENTE
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia	ESENTE
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	ESENTE
Terreni agricoli NON posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;	7,6 per mille
fabbricato classificato nel gruppo catastale A, nonché relative pertinenze, adibito ad abitazione principale e concessa dal soggetto passivo in "comodato gratuito" ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel rispetto della normativa, (contratto di comodato registrato, limiti di immobili posseduti dal comodante, comma 747 lettera c) L. 160/2019 (BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%)	10,60

abitazione principale e assimilate (anziani casa di riposo purchè non locate) con relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) max una per ciascuna categoria	ESENTE
abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6, C7) max una per ciascuna categoria	6,00 per mille detrazione € 200,00
altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.)	10,60 per mille
fabbricati cat. D1 a D9 (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e commerciali, banche ecc.)	10,6 per mille (3 per mille quota comune) (7,6 per mille quota stato)
fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base imponibile ridotta al 50%)	10,6 per mille
aree fabbricabili	10,6 per mille
abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (aliquota ridotta al 75 per cento).	10,60 per mille

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE


con la seguente votazione, resa in forma palese:

Presenti n. 8 Favorevoli n. 6 Contrari n. 2 (consiglieri Rizzuto e Pingitore).

DELIBERA

30/08/2021

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



30/08/2021

Approvato e sottoscritto

► Il Sindaco-Presidente
F.to Prof. Antonio Barberio

► Il Segretario Comunale
F.to Nicola Middonna

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(ARTICOLO 49, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica con espresso riferimento all'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Prof. Antonio Barberio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile con espresso riferimento all'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Prof. Antonio Barberio

N. reg. 186

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 2.2. APR. 2024

► Il Responsabile
F.to Paparo Bruno

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;


è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 2.2. APR. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola Middonna

È copia conforme all'originale.

Data 2.2. APR. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nicola Middonna